

Come per ogni lavoro, anche le colf e le badanti possono incappare in infortuni mentre compiono il proprio lavoro.

Tra l'altro, è bene ricordare che l'INAIL già da diversi anni ha istituito l'assicurazione per le casalinghe o collaboratori occasionali con età compresa tra i 18 ed i 65 anni, per la copertura contro gli infortuni durante lo svolgimento delle faccende domestiche. La casa infatti rappresenta uno dei luoghi più insidiosi per gli accadimenti infortunistici.

In presenza di un rapporto di lavoro domestico regolarizzato tramite la domanda d'assunzione presentata telematicamente o telefonicamente all'INPS, la collaboratrice domestica risulta essere assicurata anche all'INAIL.

L'INAIL tuttavia interverrà a copertura dell'infortunio solo quando la durata dell'infortunio andrà oltre i 4 giorni. In questo caso l'Istituto, dopo aver accertato l'effettivo accadimento dell'infortunio, provvederà a corrispondere alla colf/badante:

- un'indennità giornaliera per la durata dell'infortunio a titolo di copertura dell'inabilità temporanea;
- una rendita in caso di inabilità permanente se l'attitudine al lavoro dell'infortunata/o, sia stata ridotta in modo permanente per più del 10%.
- un assegno a titolo di rendita unica ai superstiti in caso di morte.

Naturalmente tutte le indennità versate andranno rapportate al livello di assunzione dichiarato al momento dell'assunzione che definisce la classe di appartenenza contributiva e al numero delle ore di lavoro svolte.

Oltre a tali indennità alla lavoratrice domestica spetta anche il rimborso delle spese mediche e chirurgiche legate all'infortunio, nonché la fornitura gratuita di eventuali protesi.

Se l'infortunio accaduto avrà invece durata inferiore a 4 giorni, ovvero al massimo infortuni di 3 giorni, l'INAIL non interverrà e il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere per la durata dell'infortunio, giustificato da un certificato medico ricevuto dal datore di lavoro entro 48 ore dal verificarsi dell'evento, al massimo 3 giorni di lavoro con il pagamento della retribuzione giornaliera pattuita aumentata eventualmente della quota di vitto ed alloggio.

A partire dal 2010 inoltre, a seguito dell'istituzione della cassa colf, al raggiungimento del requisito minimo di versamento stabilito dalla cassa colf, scatterà per il datore di lavoro e per la lavoratrice la copertura infortunistica prevista dalla cassa stessa.